



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 12 GIUGNO 2006

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto del Comune di Nembro (BG)

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 marzo 2006
con deliberazione n. 24.

STATUTO



SOMMARIO

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Valori comunitari
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 - Compiti e funzioni
- Art. 4 - Territorio, gonfalone e stemma

PARTE I LA COMUNITÀ LOCALE

- Art. 5 - Libertà e diritti
- Art. 6 - Tutela della salute ed assistenza sociale
- Art. 7 - Formazione integrale della persona
- Art. 8 - Tutela ambientale
- Art. 9 - Tutela degli animali
- Art. 10 - Sviluppo economico
- Art. 11 - Sviluppo territoriale ed urbanistico
- Art. 12 - Diritto alla casa
- Art. 13 - Tutela e promozione del patrimonio culturale, storico e artistico
- Art. 14 - Sport e tempo libero
- Art. 15 - Relazioni internazionali e solidarietà tra i popoli
- Art. 16 - Diritti di cittadinanza
- Art. 17 - Comunicazioni istituzionali
- Art. 18 - Associazioni
- Art. 19 - Anagrafe delle associazioni
- Art. 20 - Interrogazioni popolari, istanze e petizioni
- Art. 21 - Iniziativa popolare
- Art. 22 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali
- Art. 23 - Azioni risarcitorie di danno ambientale
- Art. 24 - Consultazioni
- Art. 25 - Referendum
- Art. 26 - Difensore civico
- Art. 27 - Pari opportunità

PARTE II L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Titolo I IL CONSIGLIO

- Art. 28 - Composizione del Consiglio comunale
- Art. 29 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio
- Art. 30 - Prerogative dei consiglieri
- Art. 31 - Decadenza dei consiglieri
- Art. 32 - Convocazione del Consiglio
- Art. 33 - Linee programmatiche
- Art. 34 - Modalità di voto
- Art. 35 - Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 36 - Commissioni consiliari
- Art. 37 - Commissioni comunali
- Art. 38 - Gruppi consiliari
- Art. 39 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 40 - Pubblicità delle sedute
- Art. 41 - Attribuzioni del Consiglio

Titolo II LA GIUNTA E IL SINDACO

- Art. 42 - Composizione
- Art. 43 - Cessazione dalla carica di Sindaco
- Art. 44 - Cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 45 - Mozione di sfiducia
- Art. 46 - Regolamento interno
- Art. 47 - Vicesindaco
- Art. 48 - Attribuzioni della Giunta
- Art. 49 - Attribuzioni del Sindaco
- Art. 50 - Incarichi degli Assessori

Titolo III I PROCEDIMENTI

- Art. 51 - Principi sul procedimento
- Art. 52 - Motivazione e ricorsi

- Art. 53 - Responsabile del procedimento
- Art. 54 - Termini del procedimento

Titolo IV INFORMAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

- Art. 55 - Principi
- Art. 56 - Pubblicazione degli atti
- Art. 57 - Diritto di accesso
- Art. 58 - Esercizio del diritto di accesso

Titolo V UFFICI E PERSONALE

- Art. 59 - Organizzazione amministrativa
- Art. 60 - Analisi organizzativa
- Art. 61 - Riassetto annuale dell'organizzazione
- Art. 62 - Controllo di gestione
- Art. 63 - Conferenza dei dirigenti
- Art. 64 - Qualificazione del lavoro
- Art. 65 - Segretario comunale
- Art. 66 - Vice Segretario
- Art. 67 - Direttore generale
- Art. 68 - Compiti dei dirigenti
- Art. 69 - Incarichi di alta specializzazione
- Art. 70 - Collaborazioni esterne

Titolo VI I SERVIZI PUBBLICI

- Art. 71 - Principi
- Art. 72 - Forme di erogazione dei servizi
- Art. 73 - Società per azioni a responsabilità limitata
- Art. 74 - Servizi in convenzione
- Art. 75 - Prestazioni di carattere sociale

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 76 - Ordinamento
- Art. 77 - Demanio e patrimonio
- Art. 78 - Contabilità comunale: il bilancio
- Art. 79 - Contabilità comunale: il rendiconto
- Art. 80 - Collegio dei revisori
- Art. 81 - Compiti dei revisori

Titolo VIII FORME DI COLLABORAZIONE

- Art. 82 - Principi
- Art. 83 - Accordi di programma

Titolo IX FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 84 - Regolamenti
- Art. 85 - Approvazione, revisione ed adeguamento dello Statuto



PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Valori comunitari

1. Le donne e gli uomini che compongono la comunità nembrese si riconoscono nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, eticità, sussidiarietà, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto e tutela dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia, rispetto e valorizzazione delle differenze.

2. Il Comune di Nembro è l'ente locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita, in cui si ordina la comunità nembrese.

3. L'indirizzo politico e amministrativo del Comune si ispira ai valori sopra affermati, affinché l'azione pubblica si sviluppi in funzione della dignità della persona e della civile convivenza.

Art. 2 - Principi

1. Il Comune fonda la propria azione sul metodo della democrazia, sulla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa, sulla separazione fra responsabilità politica e responsabilità burocratica, sulla collaborazione secondo il principio della sussidiarietà tra soggetti pubblici e privati, sull'imparzialità, trasparenza, equità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

Art. 3 - Compiti e funzioni

1. Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità nembrese, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico e ne tutela le specificità culturali.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni e quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali secondo il principio di sussidiarietà.

3. L'organizzazione interna e la competenza degli organi del Comune nell'esercizio delle funzioni sono determinate dal presente Statuto e dai regolamenti, col solo limite dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi.

Art. 4 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Nembro è costituito dalle comunità e dai territori di Nembro capoluogo e delle frazioni/località di Gavarano, Lonno, Salmeggia, San Vito, Trevasco e Viana. Si estende per 15,22 chilometri quadrati e confina con i Comuni di Albino, Pradalunga, Scanzorosciate, Villa di Serio, Alzano Lombardo, Zogno, Algua e Selvino.

2. L'ente ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 107 in data 3 luglio 1987.

3. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

PARTE I LA COMUNITÀ LOCALE

Art. 5 - Libertà e diritti

1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali; informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti; chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità; opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

2. Garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.

3. Assicura pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Amministrazione comunale anche mediante forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità.

4. Attua specifiche azioni positive volte a garantire pari opportunità e a rimuovere gli ostacoli che possano impedire il diritto di rappresentanza; promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

5. L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione, gruppo o confessione non costituisce in alcun caso condizione né motivo di privilegio o di discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'Amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

6. Il Comune di Nembro, con le modalità da definirsi nel regolamento degli istituti di partecipazione, riconosce ai cittadini stranieri e apolidi residenti il diritto di partecipazione alla vita amministrativa, nelle forme previste dalla legislazione vigente.

Art. 6 - Tutela della salute ed assistenza sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue

competenze, il diritto alla salute. Il Sindaco quale autorità sanitaria locale assume i provvedimenti necessari per rendere tale diritto effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Il Comune, titolare esclusivo delle funzioni sociali, provvede a realizzare, anche in forme sovracomunali, integrate o delegate, un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alla famiglia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e per la rimozione di ogni causa e forma di emarginazione.

3. Il Comune si adopera per garantire l'inserimento sociale dei giovani nella comunità, riconoscendo l'esigenza di coordinare e di integrare, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale, tutti i soggetti che hanno attinenza alle condizioni sociali delle giovani generazioni.

Art. 7 - Formazione integrale della persona

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, mediante erogazione e provvidenze in denaro o servizi individuali e/o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private.

2. Nel rispetto del pluralismo scolastico e della autonomia didattica, valorizza e promuove lo sviluppo della cultura e dei processi di integrazione umana e sociale.

3. Sviluppa e sostiene sul territorio le iniziative atte a promuovere le esperienze educative permanenti dei cittadini.

4. Per gli studenti capaci e meritevoli si impegna ad istituire, anche con il concorso dei privati, apposite borse di studio, da definirsi con regolamento.

Art. 8 - Tutela ambientale

1. Il Comune di Nembro, secondo le normative vigenti di livello comunitario, nazionale e regionale, tutela l'ambiente, adottando le misure idonee per contrastare tutti i fenomeni di degrado e di inquinamento atmosferico, acustico, luminoso, delle acque e del sottosuolo, promuovendo e favorendo iniziative utili per sviluppare nella popolazione l'indispensabile cultura ambientale e la conoscenza del proprio patrimonio.

2. Realizza un adeguato sistema di viabilità e di parcheggi, con l'obiettivo di rivitalizzare il centro storico come luogo di socializzazione e di aggregazione, favorendo la viabilità ciclo-pedonale su percorsi adeguatamente protetti.

Art. 9 - Tutela degli animali

1. Il Comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini le condizioni di rispetto e di tutela degli animali, in armonia con l'esigenza di igiene e di civile convivenza sociale.

Art. 10 - Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate; riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa e delle professioni; promuove, in armonia con le vocazioni produttive del territorio, lo sviluppo sostenibile delle attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico, alla cooperazione ed all'artigianato.

Art. 11 - Sviluppo territoriale ed urbanistico

1. La tutela del territorio, l'equilibrato sviluppo urbanistico, la creazione di infrastrutture e di servizi pubblici adeguati al progresso della Comunità sono obiettivi costanti per l'Amministrazione comunale.

2. Il piano urbanistico generale costituisce lo strumento primario di disciplina per l'assetto e per l'utilizzo del territorio, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione intercomunale e sovracomunali e con il contenuto degli accordi di programma.

3. Il Comune di Nembro promuove la tutela e la valorizzazione della propria zona collinare; promuove e collabora per la salvaguardia e fruizione del bacino fluviale del Serio; cura

la rete dei sentieri sul proprio territorio e contribuisce a diffonderne la conoscenza e l'uso.

Art. 12 - Diritto alla casa

1. Il Comune persegue il fine di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, con particolare attenzione alle giovani coppie, anche mediante iniziative di incentivi per il recupero del patrimonio esistente e del patrimonio immobiliare non occupato.

2. Predisporre piani di sviluppo, anche con il coinvolgimento di privati, dell'edilizia residenziale pubblica da destinare a canone moderato e sociale.

Art. 13 - Tutela e promozione del patrimonio culturale, storico e artistico

1. Il Comune promuove e valorizza lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e tradizioni locali.

2. Adotta le misure necessarie alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Individua nella Biblioteca comunale il centro motore di tutta l'attività culturale e favorisce l'istituzione e lo sviluppo nel territorio di enti, organismi ed associazioni con finalità culturali ed artistiche.

Art. 14 - Sport e tempo libero

1. Il Comune promuove l'attività sportiva assicurando l'accesso agli impianti comunali a tutti i cittadini in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

2. Si attiva per garantire ai giovani l'educazione motoria e favorisce la pratica sportiva in ogni fascia d'età, promuovendo il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e società sportive.

3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

4. Sostiene progetti per l'introduzione e lo sviluppo di iniziative turistiche e sportive sul territorio.

Art. 15 - Relazioni internazionali e solidarietà tra i popoli

1. Il Comune partecipa alla formazione della cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

2. A questo fine, nei modi stabiliti dal regolamento, opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali.

3. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con istituzioni ed enti locali di paesi extra-comunitari.

Art. 16 - Diritti di cittadinanza

1. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il Comune.

2. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto, quando non diversamente stabilito, spettano ai cittadini che abbiano compiuto 16 anni, nonché agli stranieri e apolidi che abbiano la residenza nel Comune, secondo le forme previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al comma 2 sono estesi, secondo le norme del regolamento, a coloro che, pur residenti in altri Comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio.

Art. 17 - Comunicazioni istituzionali

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.

2. Apposite bacheche di informazioni istituzionali saranno collocate in idonei spazi del territorio comunale. La loro gestione potrà essere affidata in convenzione ai Comitati di frazione e di quartiere.

Art. 18 - Associazioni

1. Il Comune favorisce il libero e volontario associazioni-

simo, promuovendo appositi interventi con gli enti, gli organismi della cooperazione e le associazioni che agiscono nei settori sociale, culturale, artistico, scolastico, economico, sportivo e ricreativo, e collabora, altresì, nel pieno riconoscimento della rispettiva autonomia, con le aggregazioni delle chiese locali, nel comune obiettivo dello sviluppo della personalità e della solidarietà umana.

2. Alle associazioni è riconosciuto il diritto:

- di presentare istanze, petizioni, proposte e di accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo statuto;
- di partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi;
- di avvalersi del Difensore civico;
- di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.

3. Le associazioni senza scopo di lucro iscritte in apposito registro anagrafico e le società cooperative senza scopo di lucro che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché in altri servizi di interesse collettivo, le quali intendono svolgere attività ed iniziative di interesse generale, possono presentare al Comune specifici progetti, entro il 30 settembre di ogni anno, corredati da un piano tecnico e finanziario.

4. I soggetti di cui al comma precedente, qualora il progetto sia riconosciuto dall'Amministrazione tecnicamente valido e finanziariamente congruo alle finalità di pubblico interesse, possono ottenere dal Comune contributi, risorse od altri ausili finanziari, nei limiti delle disponibilità finanziarie, secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base di criteri oggettivi predeterminati e preventivamente resi pubblici. Dell'utilizzo dei finanziamenti viene presentato un rendiconto analitico. Il Comune pubblica in apposito documento, allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, risorse ed altri ausili finanziari, con l'indicazione dei relativi progetti.

5. Ove sia possibile, i contributi di cui al comma precedente sono assegnati sotto forma di servizi.

6. Il Comune assicura alle associazioni nazionali, regionali o locali, che abbiano una struttura operativa a Nembro, comprese le associazioni sindacali e imprenditoriali, anche confederali, la costante informazione sui propri atti ed attività.

Art. 19 - Anagrafe delle associazioni

1. Le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno 1 anno, hanno diritto di essere iscritte in un registro anagrafico. Ai fini dell'iscrizione al registro sono comunicati l'atto notarile costitutivo dell'associazione, lo statuto e le notizie relative alla sede locale ed alla composizione degli organi elettivi e le relative variazioni. Nel caso di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, si procede alla cancellazione d'ufficio dal registro.

2. La mancata iscrizione nel registro non è in alcun caso motivo di esclusione di un'associazione o di un gruppo dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle associazioni.

Art. 20 - Interrogazioni popolari, istanze e petizioni

1. I cittadini possono rivolgere al Comune:

- interrogazioni per chiedere ragioni di comportamenti o aspetti dell'attività dell'ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto all'informazione.
- istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.

2. Alle interrogazioni sottoscritte da almeno 10 cittadini ed alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno 20 cittadini viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell'organo competente, entro 30 giorni.

Art. 21 - Iniziativa popolare

1. I cittadini in numero non inferiore a 30 esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa. Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche dai Comitati di frazione e quartiere nelle forme previste in sede di regolamento. La proposta dovrà contenere anche le modalità di copertura finanziaria.

2. Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine fissato dal regolamento.

Art. 22 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 267/00, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'Ente si costituisca in giudizio autorizzando, in caso affermativo, il funzionario responsabile a provvedere con l'assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione e i motivi della stessa.

Art. 23 - Azioni risarcitorie di danno ambientale

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, terzo comma, del d.lgs. n. 267/00, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il funzionario responsabile a provvedere con l'assistenza legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Art. 24 - Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale favorisce e promuove, su argomenti di rilevante interesse, la consultazione preventiva dei cittadini o di particolari categorie come le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, le organizzazioni dei lavoratori autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali, professionali e tecniche.

2. Il Comune riconosce ai Comitati di quartiere e frazione un ruolo fondamentale per i quali un apposito regolamento definirà le modalità di elezioni, i compiti, le funzioni e le responsabilità.

3. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione dello Statuto comunale, del piano urbanistico generale, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico, dei piani pluriennali d'attuazione e relative varianti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione, che non potrà avvenire nell'anno di indizione delle elezioni comunali e provinciali.

Art. 25 - Referendum

1. Sono ammessi i referendum comunali consultivi, finalizzati a fornire agli organi comunali l'opinione prevalente del corpo elettorale su un determinato argomento di competenza comunale, e referendum propositivi, consistenti nell'indurre l'Amministrazione ad una determinata scelta e/o intervento. Entrambi non vincolano l'Amministrazione ad un determinato provvedimento.

2. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta che prevede l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:

a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b) quando sia richiesto da un numero di elettori residenti non inferiore al 10 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;

c) quando sia richiesto dai Comitati di quartiere e di frazione che rappresentino almeno un terzo degli elettori del Comune.

3. Il referendum propositivo è indetto dal Sindaco, previa

deliberazione della Giunta che prevede l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:

a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b) quando sia richiesto da un numero di elettori residenti non inferiore al 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;

c) quando sia richiesto dai Comitati di quartiere e di frazione che rappresentino almeno due quinti degli elettori del Comune.

4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- statuto comunale;
- regolamento del Consiglio comunale;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- elezioni, nomine e designazioni e relative revocche e decadenze di competenza degli organi comunali;
- atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- atti a tutela delle minoranze;
- opere pubbliche per le quali sia già stato approvato il progetto definitivo.

5. Apposito regolamento determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria.

6. I quesiti da sottoporre agli elettori devono essere di immediata comprensione e tali da non ingenerare equivoci.

7. Possono essere sottoposti contemporaneamente agli elettori una pluralità di quesiti referendari, con un massimo di cinque, purché non siano, anche parzialmente, coincidenti e/o contrastanti tra loro.

8. Sull'ammissibilità del referendum decide una commissione tecnica composta dal Segretario comunale, che la presiede, dal Difensore civico se previsto a livello comunale o dal difensore civico provinciale, dal dirigente del servizio affari generali e legali. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche: ammissibilità della materia, correttezza della formulazione del quesito e verifica della regolarità della presentazione.

9. Il referendum propositivo è valido nel caso del raggiungimento del *quorum* del 33% più uno degli eventi diritto, con espressione del 50% più uno dei voti «favorevoli» sui voti validi.

Il referendum consultivo è da ritenersi valido indipendentemente dal *quorum* raggiunto.

10. Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato, indipendentemente dalla partecipazione al voto, il Consiglio comunale prende atto del risultato e adotta i provvedimenti che ritiene opportuni. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum consultivo deve essere adeguatamente motivato e deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; in caso di referendum propositivo con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, incluso il Sindaco.

11. Il Sindaco dispone la sospensione, nell'arco di tempo definito dal regolamento, di ogni deliberazione inerente l'oggetto del quesito referendario.

12. Il regolamento relativo agli istituti di partecipazione dovrà essere adottato entro un anno dalla pubblicazione del presente Statuto sul BURL.

Art. 26 - Difensore civico

1. Il Comune, al fine di contribuire alla più completa tutela dei diritti della persona e di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, promuove convenzioni o accordi di programma con Enti locali del territorio, con consorzi, per l'istituzione e la gestione dell'ufficio del Difensore civico.

2. La convenzione o l'accordo disciplinano l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale.

3. Tale convenzione o accordo deve essere approvato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati.

4. Il Difensore civico svolge le sue funzioni segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 27 - Pari opportunità

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta. Tale disposizione ha carattere cogente.

PARTE II L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Titolo I IL CONSIGLIO

Art. 28 - Composizione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri eletti come previsto dal testo unico sulle autonomie locali. Il Presidente del Consiglio è il Sindaco e in sua assenza il Vicesindaco, e in assenza di entrambi il consigliere anziano, così come definito dalla normativa vigente.

Art. 29 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento interno approvato dallo stesso a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi fissati dallo Statuto.

2. In particolare il regolamento disciplina:

- a) la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;
- b) il funzionamento della conferenza dei capigruppo;
- c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento, le competenze delle Commissioni consiliari e la procedura di elezione del presidente della commissione consiliare di controllo e garanzia;
- d) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
- e) le modalità per la convocazione del Consiglio comunale e il termine per la consegna ai consiglieri del relativo avviso;
- f) la durata e le modalità di svolgimento del Consiglio;
- g) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte che devono essere esaminate dal Consiglio;
- h) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- i) il numero dei consiglieri la cui presenza è necessaria per la validità delle sedute consiliari;
- j) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- k) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte;
- l) le modalità di gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio comunale e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
- m) le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio.

3. Le modifiche del regolamento sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 30 - Prerogative dei consiglieri

1. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità locale ed

esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o a un partito non limita la libertà di opinione e di voto del consigliere, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.

3. Ogni consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto e dal regolamento, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio;

c) ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dagli enti, aziende, ed organismi controllati dal Comune, le notizie, le informazioni ed i documenti richiesti ai fini dell'espletamento del mandato.

4. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro venti giorni e sono trattate secondo le modalità stabilite dalla conferenza dei capigruppo. Le proposte di deliberazione di iniziativa dei singoli consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno nei modi e entro i termini previsti dal regolamento.

5. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla normativa vigente e dal regolamento per l'organizzazione del Consiglio comunale.

6. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni consiliari, un gettone di presenza o un'indennità di funzione, il cui ammontare è fissato, nei limiti delle norme vigenti, con deliberazione consiliare.

7. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura sin dall'apertura del procedimento il patrocinio legale ai consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti od atti direttamente connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio.

8. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza o quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili della attività amministrativa e di gestione.

9. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

10. I consiglieri cessano dalla carica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 31 - Decadenza dei consiglieri

1. Il consigliere che senza giusto motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal consigliere al Presidente, entro il terzo giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere che, entro dieci giorni dalla notifica, deve far pervenire al Presidente le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Art. 32 - Convocazione del Consiglio

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie e di urgenza, in prima e/o in seconda convocazione. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati (con arrotondamento all'unità superiore). Per la validità delle sedute, in seconda convocazione da tenersi in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno entro il quinto giorno prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione deve avvenire con un anticipo di almeno 24 ore prima della data fissata per il Consiglio. Per il computo dei giorni di convocazione si intendono giorni liberi.

4. La convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco.

5. La prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni per il suo rinnovo deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio in tutti i casi nei quali la legge espressamente lo preveda, vi provvede, previa diffida, il Prefetto in via sostitutiva.

7. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili.

8. Per particolari motivi di ordine sociale o politico, il Consiglio può essere convocato anche su singoli punti dell'ordine del giorno, in adunanza aperta agli interventi del pubblico nella discussione, secondo le norme del regolamento.

9. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede alla convalida degli eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, provvedendo alle eventuali surrogazioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non esplicitamente detto, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Effettuata la convalida degli eletti, la seduta, dopo il giuramento del Sindaco, prosegue con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta.

Art. 33 - Linee programmatiche

1. Entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ai capigruppo consiliari, invitandoli a fargli pervenire, per scritto, entro venti giorni dal ricevimento, le eventuali osservazioni.

2. Il Sindaco, ricevute le osservazioni, convoca entro 20 giorni il Consiglio comunale che procede all'esame del programma e delle proposte integrative al fine della definizione del testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

Art. 34 - Modalità di voto

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari, fatte salve le diverse maggioranze prescritte dalla legge o dallo Statuto.

2. Le proposte di deliberazione con la relativa documentazione sono a disposizione di ciascun consigliere dalle ore 11 del terzo giorno libero antecedente quello dell'adunanza. In caso di urgenza sono a disposizione almeno ventiquattro ore prima.

3. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal regolamento, salvo i casi delle votazioni concernenti persone.

Art. 35 - Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati all'elezione a Sindaco presentano al Segretario comunale, contestualmente agli atti relativi alla candida-

tura, una dichiarazione preventiva, firmata, delle spese che la lista ritiene di sostenere per la campagna elettorale. Il rendiconto delle spese sostenute, firmato, è depositato entro 30 giorni da quello in cui sono state effettuate le elezioni presso la segreteria comunale. Il Segretario trasmette gli atti pervenuti al Presidente del Consiglio, che invita gli eventuali inadempianti a provvedere nel termine dallo stesso fissato.

2. Il Segretario comunale dispone la pubblicazione all'albo pretorio, per trenta giorni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti di spesa dei candidati.

Art. 36 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, delibera la propria articolazione, in Commissioni permanenti per singole materie o gruppi di materie. La costituzione delle stesse avviene con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei singoli gruppi consiliari, stabilendo per ciascuna la presidenza da attribuire alle opposizioni qualora avventi funzioni di controllo e di garanzia.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento.

3. Le Commissioni, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, che dovrà essere allegato alla relativa proposta di deliberazione consiliare.

4. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni consiliari speciali o temporanee su argomenti ritenuti di particolare interesse e/o anche di controllo e di garanzia, salvo restando l'attribuzione delle presidenze come precisato al comma 1 del presente articolo. In sede di loro istituzione, a queste Commissioni si applicano le norme fissate dal regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, qualora il Consiglio comunale non stabilisca diversamente.

5. Il regolamento o la delibera istitutiva da parte del Consiglio comunale disciplinano le forme di partecipazione degli amministratori, dei dirigenti comunali e di tecnici esterni indicati dai gruppi consiliari, nonché le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Art. 37 - Commissioni comunali

1. Il Consiglio può istituire Commissioni comunali, con funzioni consultive, delle quali possono far parte sia consiglieri che persone estranee al Consiglio, secondo modalità e procedure disciplinate dal regolamento.

Art. 38 - Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio comunale, i consiglieri si organizzano in gruppi consiliari, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

2. Ciascun gruppo elegge un proprio capogruppo, dandone comunicazione al Sindaco.

3. È ammesso il gruppo consiliare composto da un unico consigliere, solamente se lo stesso risulti costituito a seguito dell'esito della votazione per il rinnovo dell'organo consiliare o in conseguenza di divisione del gruppo consiliare a cui originariamente apparteneva.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi. I gruppi possono ricevere il pubblico nella sede municipale. La conferenza dei capigruppo definisce modi, tempi e spazi.

Art. 39 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è composta dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Sindaco.

2. Il regolamento determina i poteri e le prerogative della conferenza dei capigruppo, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di funzionamento.

Art. 40 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pub-

bliche, salvi i casi previsti dal regolamento, che stabilisce anche le modalità e le forme di pubblicità delle sedute.

2. Gli ordini del giorno delle Commissioni consiliari, del Consiglio e della Giunta sono resi pubblici mediante affissione all'albo ed attraverso ogni altra forma di pubblicazione, anche informatica, consentita dai mezzi a disposizione del Comune, nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 41 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed esercita le funzioni attribuite dalla legge secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti.

2. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organismi comunali.

3. Il Consiglio delibera in particolare i seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di partecipazione;

e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitale per la gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, con esclusione del loro ammontare;

g) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

h) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge;

l) partecipa alla definizione, adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli assessori.

4. Gli atti di cui al comma 3 non possono essere adottati in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, che saranno sottoposti a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Titolo II LA GIUNTA E IL SINDACO

Art. 42 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad un massimo

consentito dalla normativa, tra i quali un Vicesindaco, da lui nominati.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e di requisiti di professionalità e competenza. Di tali requisiti dovrà essere dato atto nel provvedimento di nomina.

3. Il numero degli Assessori esterni al Consiglio comunale non potrà essere superiore a tre.

4. Gli Assessori esterni hanno le medesime prerogative ed esercitano le loro funzioni con le stesse modalità degli assessori consiliari. Gli stessi partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto.

5. In caso di parità di voto, nelle deliberazioni della Giunta comunale, prevale il voto del Sindaco.

Art. 43 - Cessazione dalla carica di Sindaco

1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso. In tali casi la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono, in ogni caso, in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e in tale periodo le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai precedenti commi trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione per iscritto al Consiglio comunale, con l'obbligo da parte del Segretario di comunicarlo tempestivamente a ciascun consigliere comunale.

Art. 44 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal Sindaco, per perdita dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità alla carica.

2. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco e hanno effetto immediato.

3. Il Sindaco è tenuto ad informare per iscritto i componenti del Consiglio comunale entro 5 giorni dal ricevimento delle dimissioni.

Art. 45 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Consiglio comunale viene sciolto e viene nominato un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 46 - Regolamento interno

1. La Giunta adotta il proprio regolamento interno. Esso viene comunicato al Consiglio nella prima riunione successiva.

2. Il regolamento interno della Giunta disciplina in ogni caso la convocazione e l'auto convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 47 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del Sindaco stesso dall'esercizio della funzione ai sensi di legge e negli altri casi previsti nel precedente articolo 43.

2. Non può essere nominato Vicesindaco un Assessore non consigliere.

Art. 48 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio, adottando al riguardo gli atti qualificanti, svolge attività di proposta e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Sono di competenza della Giunta gli atti amministrativi rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, ai dirigenti e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco.

3. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 49 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) rappresenta il Comune ed è il responsabile dell'amministrazione dello stesso;

b) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, scelto tra i consiglieri, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina;

c) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

d) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni esercitate dal Comune;

g) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta e ne coordina l'attività;

h) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

i) può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli Assessori o dei dirigenti, sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva;

j) presenta al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta;

k) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al Consiglio;

l) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

m) in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti;

n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

o) esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 50 - Incarichi degli Assessori

1. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Sindaco secondo criteri disposti dal Sindaco stesso e ne assumono la relativa responsabilità.

2. Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi e ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo.

Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun Assessore, in attuazione del principio della responsabilità politica.

3. Il Sindaco può delegare agli Assessori il compimento di atti propri.

4. La Giunta può costituire comitati di Assessori per progetti di natura strategica o per l'esame preliminare di questioni di Comune competenza o da portare alla deliberazione della Giunta.

5. Del conferimento degli incarichi, nonché della revoca e della modificazione degli stessi, è informato tempestivamente il Consiglio.

Titolo III I PROCEDIMENTI

Art. 51 - Principi sul procedimento

1. I procedimenti amministrativi del Comune si uniformano ai principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, responsabilità e partecipazione in armonia con la legge della Repubblica.

2. I regolamenti disciplinano i procedimenti uniformandosi ai principi di cui al comma 1 e alle norme dello Statuto.

3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione comunale ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Art. 52 - Motivazione e ricorsi

1. Ogni provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi e di quelli di contenuto generale, è motivato con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione nonché alle risultanze dell'istruttoria.

2. In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 53 - Responsabile del procedimento

1. I regolamenti individuano i tipi di procedimenti amministrativi e le unità organizzative competenti per ciascun tipo di procedimento.

2. Il preposto all'unità organizzativa competente assegna a sé o ad altro addetto della medesima unità la responsabilità di ogni singolo procedimento.

3. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria del procedimento medesimo, dall'avvio fino all'emanazione del provvedimento finale, ovvero, se si tratta di provvedimento di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco, fino alla presentazione all'organo competente dello schema di provvedimento completato in ogni sua parte.

4. L'adempimento dei compiti di cui ai commi precedenti viene considerato ai fini delle note di valutazione del funzionario comunale, secondo le norme del regolamento del personale.

Art. 54 - Termini del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento il regolamento fissa, entro i limiti eventualmente previsti dalle leggi, i termini per l'adozione del provvedimento finale, nonché i casi e i limiti in cui tali termini possono essere prorogati o interrotti.

2. Il termine di cui al comma 1 è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi affissi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento e nelle sedi concordate con i Comitati di frazione e di quartiere ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

3. Il regolamento inoltre definirà in dettaglio le norme e le procedure relative a:

- avvio del procedimento;
- partecipazione al procedimento;
- parere e accertamenti tecnici;
- udienza pubblica;
- attività soggette a semplice notificazione e silenzio-assenso;

- accordi su provvedimenti discrezionali e accordi sostitutivi di provvedimenti.

Titolo IV INFORMAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 55 - Principi

1. È garantita la pubblicità degli atti e la trasparenza delle procedure.

2. Il Comune assicura il diritto dei cittadini all'informazione e realizza idonee forme di comunicazione sull'attività propria e degli enti, aziende ed organismi da esso controllati e sui referendum comunali, attraverso il proprio notiziario di informazione ed anche attraverso l'impiego di adeguate professionalità e dei mezzi di comunicazione di massa, dell'informatica e della telematica.

Art. 56 - Pubblicazione degli atti

1. L'Amministrazione si impegna ad attivare tutte le forme più idonee per garantire la massima pubblicità dell'attività amministrativa, anche mediante l'utilizzo di comunicazioni telematiche.

Art. 57 - Diritto di accesso

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici.

2. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

3. La legge in materia e il relativo regolamento comunale disciplinano i limiti dell'esercizio del diritto di accesso, per esigenze di tutela della riservatezza di terzi o di prevenzione e repressione della criminalità. È fatto salvo in ogni caso il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti.

Art. 58 - Esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti e documenti. L'esame degli atti e documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale e di diritti di ricerca e visura.

2. Apposito regolamento disciplina le modalità per il diritto di accesso.

Titolo V UFFICI E PERSONALE

Art. 59 - Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune è improntata a principi di innovazione, flessibilità, coordinamento e responsabilità.

2. L'apparato strumentale del Comune si articola in unità organizzative elementari, raggruppate in strutture di diversa complessità, in relazione agli obiettivi ed alle funzioni dell'ente. La struttura dell'ente è definita dal regolamento di organizzazione.

3. Le strutture organizzative complesse e le relative dotazioni sono individuate dal regolamento di organizzazione che ne determina i compiti.

4. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura sono determinate e modificate esclusivamente in relazione a esigenze oggettive suscettibili di costante verifica.

Art. 60 - Analisi organizzativa

1. L'analisi organizzativa è assunta dal Comune come funzione permanente, che precede, accompagna e segue ogni modificazione nell'attività dell'Amministrazione.

2. La programmazione dello sviluppo organizzativo si unifica ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, dell'efficacia in relazione alle esigenze dei cit-

tadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale individuale.

Art. 61 - Riassetto annuale dell'organizzazione

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune, i risultati del controllo di gestione e le eventuali proposte di perfezionamento dei criteri e dei parametri per il controllo di gestione.

2. La relazione di cui al comma 1 è redatta tenendo conto delle relazioni dei dirigenti responsabili delle diverse unità operative.

3. Il regolamento dell'organizzazione può prevedere forme di rotazione degli incarichi dirigenziali e possibilità di mobilità interna del personale non dirigente.

Art. 62 - Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune di Nembro applica il controllo di gestione affidandolo ad apposita struttura interna dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 63 - Conferenza dei dirigenti

1. È istituita la conferenza dei dirigenti, convocata e presieduta dal Sindaco, per formulare proposte sull'assetto organizzativo ed esprimere parere sulla relazione di cui all'art. 61 e sugli atti di competenza del Consiglio aventi natura normativa o carattere generale.

2. L'organizzazione e il funzionamento della conferenza sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 64 - Qualificazione del lavoro

1. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale, utilizzando e valorizzando gli strumenti dell'autonomia contrattuale.

2. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro del comparto approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali locali accordi decentrati ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti.

3. Il regolamento disciplina diritti, doveri ed incompatibilità del personale del Comune.

Art. 65 - Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente dalla Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.

2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo con le modalità previste dalla legge.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario comunale.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ed in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

6. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore (salva la presenza del Direttore generale) e ne coordina l'attività.

7. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consulti-

ve, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive i relativi verbali unitamente al Sindaco.

8. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli consiglieri.

9. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 66 - Vice Segretario

1. La dotazione organica del personale prevede la figura del Vice Segretario.

Il Vice Segretario viene individuato secondo i criteri previsti nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Compete al Vice Segretario, per il periodo di incarico, il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Art. 67 - Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15000 abitanti. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

4. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio i quali allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave inadempienza.

6. Le funzioni del Direttore generale sono dettagliatamente indicate nel provvedimento di nomina.

Art. 68 - Compiti dei dirigenti

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi, oltre alle attività di coordinamento e di direzione degli uffici e dei servizi ad essi assegnati, spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo e non rientranti nelle funzioni del Segretario comunale o del Direttore generale.

2. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico ed indicati dal Direttore generale se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta.

3. Il regolamento individua in dettaglio le funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici.

4. I responsabili dei servizi rispondono per i risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del servizio di competenza, fatte salve le responsabilità attribuite ai responsabili dei procedimenti amministrativi.

5. Il regolamento determina, anche, in relazione ai singoli

tipi di procedimento, le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati.

Art. 69 - Incarichi di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale può prevedere la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di alta specializzazione, vacanti nell'ambito della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO VI I SERVIZI PUBBLICI

Art. 71 - Principi

1. Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le vigenti leggi, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.

2. I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da: rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti; renderli effettivamente accessibili; garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti; informare pienamente gli utenti sui loro diritti, sulle condizioni e le modalità di accesso; controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, il Comune promuove la collaborazione dei privati. Valorizza, inoltre, la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone le finalità e la composizione.

Art. 72 - Forme di erogazione dei servizi

1. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono disciplinati secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: istituzioni; aziende speciali, anche consortili; società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo

a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2.

4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali, del tempo libero e delle attività sportive, anche ad associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 18 ovvero fondazioni da esso costituite o partecipate.

Art. 73 - Società per azioni a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione ed assicurando che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma precedente debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

3. Possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società di capitali partecipate dal Comune, aventi ad oggetto attività inerenti servizi socio sanitari, socio assistenziali e di tutela dei minori, anche amministratori comunali, al fine di garantire una maggiore incisività e controllo sulla cura degli interessi dell'Amministrazione comunale.

Art. 74 - Servizi in convenzione

1. Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati per l'erogazione di specifiche prestazioni relative a servizi di carattere sociale, culturale, scientifico, educativo, ambientale, sportivo, del tempo libero. La durata delle convenzioni è correlata alla natura e al tipo di prestazioni offerte.

2. Le convenzioni indicano le modalità e i criteri di accesso dei cittadini, i livelli di prestazioni, le garanzie di qualità, assicurando in ogni caso l'equipollenza al servizio pubblico, qualora esista, nonché le forme di controllo che il Comune stesso esercita sull'attività. I costi per il Comune non possono superare quelli che verrebbero sostenuti in caso di gestione pubblica diretta.

Art. 75 - Prestazioni di carattere sociale

1. Ai fini della erogazione di servizi di cui all'articolo precedente il Comune può sostenere forme spontanee di autoorganizzazione degli utenti.

2. Il Comune riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato, come soggetto autonomo nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Il Comune assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 76 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito delle leggi in materia.

4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 77 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto o in locazione. I beni demaniali possono essere concessi in uso, con canoni le cui tariffe sono istituite dal Consiglio comunale.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

4. Il Comune può concedere in comodato l'utilizzo di beni a gruppi e associazioni del territorio, purché perseguano finalità di carattere sociale e non appartengano direttamente a partiti politici.

Art. 78 - Contabilità comunale: il bilancio

1. I principi contabili stabiliti dalle leggi sono applicati con il regolamento di contabilità secondo modalità organizzative e gestionali corrispondenti alle caratteristiche dei servizi erogati dal Comune.

2. La gestione finanziaria del Comune è unica e si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Esso è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalle norme in materia e secondo i principi di cui al comma 1.

3. La parte di spesa del bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché della relazione previsionale e programmatica, deve essere redatta per programmi, servizi e interventi.

Art. 79 - Contabilità comunale: il rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità mediante:

- la contabilità finanziaria per ottemperare alle norme vigenti;
- le metodologie di rilevazione contabile più opportune ai fini della predisposizione del rendiconto per la dimostrazione dei risultati della gestione e ai fini del controllo di gestione.

2. Il rendiconto, che si compone del conto del bilancio e del conto del patrimonio, è deliberato dall'organo consiliare nei termini di legge.

3. Al rendiconto è allegata una relazione con cui la Giunta comunale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 80 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti, di cui uno scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che presiede il Collegio, uno scelto fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. I componenti del Collegio dei revisori sono eletti dal Consiglio con voto limitato a due componenti. Sono eletti coloro che, appartenendo a ciascuna delle tre categorie di cui al comma 1, ottengono il maggior numero di voti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3. L'elezione ha luogo non oltre la data di scadenza del Collegio in carica. Le modalità di nomina dei revisori, le incompatibilità e le sostituzioni sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

Art. 81 - Compiti dei revisori

1. Il Collegio dei revisori vigila in modo continuativo sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue istituzioni; verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente; riferisce al Consiglio sul rendiconto, attestandone la corrispondenza ai risultati di gestione; formula rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione; fornisce al Consiglio e ai singoli consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo del Consiglio medesimo, riferisce al Sindaco, che ne informa immediatamente il Consiglio, sulle e-

ventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

2. Ciascun componente del Collegio dei revisori può effettuare verifiche sulla situazione contabile del Comune, avendo accesso alla documentazione relativa. In tal caso ne riferisce al Collegio. Può altresì far inserire proprie valutazioni nella relazione del Collegio.

Titolo VIII FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 82 - Principi

1. Il Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità.

2. Il Comune favorisce la fruizione da parte dei cittadini di altre comunità del proprio patrimonio culturale, delle proprie infrastrutture, di servizi e delle iniziative realizzate.

3. A questi fini il Comune può stipulare accordi di programma e convenzioni; può costituire, sulla base di convenzioni, l'utilizzo da parte di altri enti di servizi svolti dal Comune medesimo o da proprie aziende o istituzioni o di società da esso promosse; può promuovere la costituzione di aziende speciali consortili o la partecipazione di altri enti locali al capitale di società per lo svolgimento di servizi pubblici.

4. Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di collaborazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini.

Art. 83 - Accordi di programma

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.

2. Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

4. È in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipula di accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche alle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo.

Titolo IX FUNZIONE NORMATIVA

Art. 84 - Regolamenti

1. Con le procedure e le modalità previste dal Testo Unico il Comune emana regolamenti:

- nelle materie ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge;
- in altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.

5. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 85 - Approvazione, revisione ed adeguamento dello Statuto

1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio comunale

con le modalità e con le maggioranze stabilite dal Testo Unico.

2. Con le stesse modalità si procederà ad ogni eventuale revisione.

3. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: burl@infopoint.it
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977